

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

PROVINCIA DI PAVIA

AL SIG. SINDACO, SIG. ERMANNO BONAZZI
SEDE
E P.C. AL COMPONENTE ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE
SUA E- MAIL

Prot. n. 884

Li, 10/2/2014

Oggetto: RELAZIONE ART 2 COMMA 9 BIS LEGGE N. 241/90 E SUCC. MOD. E INT.

L'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., sul procedimento amministrativo prevede che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

L'art. 2, comma 9-bis, della medesima legge n. 241/1990, prevede che l'organo di governo di ciascuna pubblica amministrazione individua, nell'ambito delle figure apicali, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Il comma 9-ter del predetto art. 2 prevede infine che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Con decreto sindacale n. 14 del 23/7/2014 la sottoscritta è stata individuata quale soggetto al quale attribuire il predetto potere sostitutivo in caso di inerzia.

La Giunta con propria delibera n. 124/2013 ha individuato i procedimenti dell'ente e i tempi da rispettare dando atto che per quelli non compresi negli elenchi allegati il termine è da intendersi pari a gg trenta, se non diversamente stabilito per legge o per regolamento.

Con propria nota prot. N. 654/2014 la sottoscritta ha richiesto ai responsabili di area di relazionare in merito al fine della presentazione al Sindaco di quanto previsto nella normativa succitata.

Con nota del 5/2/2014 prot. n. 766 il Responsabile dell'area finanziaria ha trasmesso l'estratto dei dati pubblicati nella sezione trasparenza del sito comunale relativamente al monitoraggio dei tempi medi dei procedimenti dichiarando di non rilevare situazioni da segnalare.

Con mail in data 7/2 il Responsabile dell'area amministrativa ha dichiarato che non ci sono procedimenti relativi alla sua struttura per i quali non sia stato rispettato il termine di conclusione, ad eccezione della:

-liquidazione spettanze cec: tempo previsto 30 gg- tempo effettivo 36 gg

-cancellazione anagrafica cittadini stranieri per omessa dichiarazione dimora abituale: tempo previsto 2gg-tempo effettivo 10gg

Con mail in data odierna il Responsabile dell'area tecnica ff, dopo aver acquisito attestazione in tal senso dal responsabile di procedimento, ha fornito dichiarazione di rispetto dei tempi di procedimento di competenza dell'area,

eccezion fatta per la richiesta datata 20/5/2013 e sollecitata di recente in data 20/1/2014 presentata dalla proprietà privata interessata alla realizzazione di un PII già esaminato in sede di approvazione del vigente Pgt.

Tutto ciò premesso.

Si da' atto

Di quanto sopra riportato a seguito delle relazioni dei vari uffici/servizi, attestando di non avere ricevuto nel corso dell'anno 2013 alcuna richiesta di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9-ter, della legge 241/1990; per completezza d'istruttoria si evidenzia in conclusione la segnalazione pervenuta nel mese di luglio 2013 circa il ritardo nella compilazione di un modello PA 04- ex mod.98 e 350/P richiesta da un Comune della Provincia e in ordine alla quale si è provveduto ad acquisire relazione a firma del Responsabile di procedimento circa i motivi tecnici a giustificazione del ritardo nell'adempimento.



IL SEGRETARIO GENERALE

DR.SSA NIGRO FAUSTA